



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO
Divisione II – Gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Invio tramite PEC

Centro di coordinamento RAEE
cdcraee@pec.it

OGGETTO: DM 9 MARZO 2017, N. 68. PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta per le vie brevi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 9 marzo 2017, n. 68 “Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49” e si precisa quanto segue.

L’articolo 2, comma 2 del sopra citato D.M. 68/2017 stabilisce che “la garanzia finanziaria, della durata di un anno, è prestata al momento dell’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (Registro), di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 49 del 2014. Per i produttori già iscritti al Registro la garanzia è prestata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento”.

Per i sistemi di gestione dei RAEE domestici, l’articolo 6 del D.M. 68/2017 stabilisce che l’ammontare della garanzia sia calcolato secondo i criteri e le formule di cui all’allegato 2 del medesimo D.M., che tengono conto del peso delle AEE immesse sul mercato (PID), del costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE (CGSCD) e del coefficiente di rischio riferito al singolo sistema collettivo (CRSCD). In particolare:

- il peso delle AEE immesse sul mercato (PID) è quello dichiarato da ciascun produttore al Registro come previsto dall’allegato X al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49;
- il costo standard atteso delle operazioni di gestione dei RAEE (CGSCD), è definito da codesto Centro di coordinamento sulla base delle previsioni comunicate dai sistemi collettivi;
- il coefficiente di rischio riferito al singolo sistema collettivo (CRSCD), i cui criteri sono stati definiti da codesto Centro di coordinamento e approvati dal Comitato di vigilanza e controllo nella riunione del 19 dicembre 2017, tiene conto dei valori di solidità patrimoniale del sistema collettivo, desumibili dal bilancio, dei quantitativi di AEE immesse e del numero dei produttori aderenti al sistema collettivo.

Preso atto che le informazioni necessarie al calcolo della garanzia sono temporalmente disomogenee, si ritiene opportuno indicare come termine finale di validità della garanzia finanziaria per l'anno 2017, la data del 31 luglio 2018.

Successivamente a tale termine (31 luglio 2018) dovrà essere presentata una nuova garanzia finanziaria, riferita all'anno 2018, di durata annuale (scadenza 31 luglio 2019) il cui ammontare sarà rideterminato sulla base della metodologia sopra esposta tenendo conto delle nuove dichiarazioni rese.

Al fine di assicurare la massima diffusione dei chiarimenti sopra illustrati tra i singoli sistemi collettivi per la gestione dei RAEE domestici iscritti al Registro, si chiede di trasmettere copia della presente ai sistemi collettivi interessati.

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Grillo